

*Azione di responsabilità: legittimazione dei creditori  
in presenza di procedura concorsuale*

Corte d'Appello di Napoli, Sez. Specializzata in materia d'Impresa, 28 aprile 2023, n. 1873,  
Pres. P. Celentano, est. G. D'Inverno.

**Società di capitali - Responsabilità degli amministratori - Procedura  
concorsuale - Legittimazione dei creditori**

*La sentenza in rassegna si occupa, tra le altre questioni, dell'azione di responsabilità verso gli amministratori di società di capitali esercitata dai creditori, ai sensi dell'art. 2394 c.c., affermando, in modo innovativo - in contrasto con la pregressa giurisprudenza di legittimità fondata anche sull'art. 2394 bis c.c. - la loro persistente legittimazione attiva, anche qualora, intervenuto il fallimento della società debitrice, il curatore ometta di esercitarla.*

*Ne consegue che la legittimazione dei primi non viene persa per effetto dell'apertura della procedura concorsuale, ma solo con l'esercizio della medesima azione esercitata dal Curatore in virtù della legittimazione sostitutiva accordatagli dall'art. 2394 bis c.c.*

*Tale affermazione, rispondente a ragioni di equità ed alla ratio dell'art. 2394 bis c.c. - in linea con quanto già affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in materia di azione revocatoria ordinaria esercitata dai creditori di soggetti falliti nell'ipotesi in cui il curatore non la eserciti e/o la prosegua ai sensi dell'art. 66 l. fall. (Cass. S.U. 29421/2008) - vale sia per l'ipotesi oggetto di trattazione, in cui la citata azione di responsabilità sia stata già esercitata dal creditore e sia ancora pendente all'epoca del fallimento, sia per l'ipotesi in cui il singolo creditore non l'abbia ancora esercitata nel termine quinquennale di prescrizione.*

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò

**Svolgimento del processo e conclusioni delle parti**

1. Con citazione notificata il 6 ottobre 2014, la Ma. S.p.A. (nel prosieguo, per maggior comodità, anche solo Ma.) conveniva in giudizio dinnanzi alla Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Napoli Alfio F., S. F. e M. P., che ricoprivano, il primo, la carica di presidente e, il secondo e la terza, quella di componente del consiglio di amministrazione della I. 2000 S.p.A. (nel prosieguo anche solo I.) allegando:

a) di avere, nel periodo compreso tra il luglio del 2013 ed il gennaio del 2014, effettuato in favore della I. 2000 S.p.A. diverse forniture di elettroconduttori di rame verso il prezzo complessivo di 204.906,30 € del quale non aveva chiesto l'immediato pagamento confidando in perfetta buona fede nella situazione di stabilità finanziaria e patrimoniale dell'acquirente, desunta dall'esame dei bilanci d'esercizio di quest'ultima relativi agli anni 2011 e 2012 e della bozza del bilancio relativo al periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2013, fornitele su sua richiesta dalla medesima società, nonché dai propri pregressi e regolari rapporti commerciali con

quest'ultima e dall'assenza di indici sintomatici di dissesto della controparte derivanti da protesti, ritardi nei pagamenti etc.;

b) di avere pertanto accettato, anche per la reputazione positiva di cui la I. godeva presso alcuni suoi funzionari, che per il pagamento di una parte di quelle forniture l'acquirente le rilasciasse 8 assegni bancari dell'importo complessivo di 152.546,62 €, tutti postdatati e poi – fatta eccezione per il primo, dell'importo di 10.000,00 € – rimasti impagati;

c) di avere successivamente scoperto, tramite la lettura di articoli apparsi sulla stampa il 3 febbraio 2014, che la I. non versava nella florida situazione finanziaria e patrimoniale che le era stata rappresentata, ma in una situazione di dissesto, emersa dalle indagini svolte, già nell'anno 2013, dalla Compagnia di Marcianise della Guardia di Finanza nel procedimento penale aperto a carico dei convenuti, nonché nel corso della procedura di concordato preventivo cui la I. era stata ammessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere già agli inizi del 2014, dopo la sua messa in liquidazione;

d) di avere così appreso che la I. era gravata da debiti tributari non pagati per oltre 656.000,00 €, era titolare di crediti non recuperabili (perché vantati verso varie società in liquidazione o in concordato preventivo, tra cui quello verso la Gioli S.p.A. per oltre 4 milioni e mezzo di euro, quello verso la G.D.M. S.p.A. per circa 700.000,00 euro e quello verso la COSVIMM per oltre un milione di euro) e tuttavia iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2012, approvato il 19 giugno 2013, al loro valore nominale, e dunque senza operare le svalutazioni richieste dai principi civilistici e contabili, e aveva intrapreso nuove operazioni pur avendo perduto interamente il suo capitale sociale e dunque vi era l'obbligo dei suoi amministratori di convocare l'assemblea straordinaria dei suoi soci per i provvedimenti di cui agli artt. 2447 e 2484 c.c.;

e) di avere altresì scoperto che gli amministratori convenuti avevano posto in essere nell'estate del 2013 anche atti depauperativi del patrimonio della società da loro amministrata e di quello personale, cedendo ai figli quote di una società partecipata dalla I., di cui anch'essi erano soci, nonché donando agli stessi alcuni beni personali;

f) di aver pertanto, *ante causam*, già ottenuto di essere autorizzata a sottoporre a sequestro conservativo i beni dei convenuti fino alla concorrenza dell'importo di 225.000,00 €.

Tanto premesso, chiedeva l'accertamento e la declaratoria della responsabilità nei propri confronti dei convenuti «*ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2395, 2485, 2486, 1218 e 2043 c.c. ovvero, in alternativa e subordine, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2394, 2485, 2486, 1218 e 2043 c.c.*» e la conseguente loro condanna in solido a pagarle l'importo di 225.000,00 € (così da essa quantificato aumentando forfettariamente all'incirca del 15% «*per rivalutazione monetaria, rimborso spese, interessi eccetera eccetera*», quello di 194.906,30 € del suo credito nei confronti della I.) o il diverso importo che sarebbe stato determinato dal Giudice adito e, «*in via subordinata*», l'«*ulteriore somma di Euro 35.000,00 – a titolo di risarcimento danni [ivi compresi, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, danno economico conseguente alla necessità di dover tutelare in sede giudiziale (civile e penale) e stragiudiziale i propri diritti (quantificabile in non meno di Euro 30.000,00), danno emergente, danno da lucro cessante e danno morale]*» o la diversa somma ritenuta giusta dal Giudice adito.

2. Con comparsa dell'11 giugno 2015 si costituivano in giudizio Alfio F., S. F. e M. P., i quali eccepivano la nullità dell'atto di citazione a loro notificato, l'assoluta carenza dei presupposti delle azioni di responsabilità esperite, sia di quella dei creditori sociali di cui all'art. 2394 c.c.

– la cui legittimazione attiva era passata in capo al curatore fallimentare a seguito del fallimento della I., dichiarato il 13 maggio 2015 – sia di quella di cui all’art. 2395 c.c. per non avere l’attrice dato prova del danno, atteso che la fattispecie in esame era riconducibile – a loro dire – ad un mero inadempimento contrattuale in conseguenza del quale la creditrice era stata anche ammessa al passivo fallimentare della I..

3. Istruita la causa con l’assunzione di prova testimoniale e con l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, il Giudice di prime cure, con la sentenza oggetto dell’appello in esame, pubblicata il 3 aprile 2019, dichiarava l’improcedibilità della domanda di cui all’art. 2394 c.c., in considerazione del sopravvenuto fallimento della I. e del conseguente trasferimento al Curatore di tale fallimento della legittimazione a proporla, rigettava quella che riteneva formulata dall’attrice in subordine ai sensi dell’art. 2395 c.c., affermando che l’attrice non aveva fornito una sufficiente prova di un “diretto” nesso causale le condotte illecite da essa addebitate ai convenuti e il danno dalla stessa attrice lamentato, revocava di conseguenza il sequestro conservativo dei beni dei convenuti autorizzato con ordinanza del 14 agosto 2014, compensava integralmente tra le parti le spese delle due fasi del procedimento cautelare iniziato *ante causam* e condannava l’attrice a rifondere ai convenuti quelle del processo di merito.

4. Con una citazione notificata ad Alfio F., S. F. e M. P. il 9 maggio 2019, la Ma. s’appellava quindi a questa Corte sulla base di sette motivi di censura della sentenza impugnata, intitolati, rispettivamente: 1) «*Errata negazione della legittimazione ad agire ai sensi dell’art. 2394 c.c.*»; 2) «*Erroneo rigetto della subordinata domanda ex art. 2395 cod. civ.*»; 3) «*Erroneo rigetto della domanda ex art. 2935 c.c. inerente il periodo anteriore al 31/8/2013*»; 4) «*Erroneo riferimento alla fase genetica del rapporto ed erronea affermazione di imprudenza in tale fase*»; 5) «*Presunta interruzione del nesso di causalità tra fatto del danneggiante ed evento dannoso*»; 6) «*Violazione delle norme sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato – Violazione dell’art. 112 e conseguente nullità dell’impugnata sentenza nella parte in cui ha applicato d’ufficio, in assenza di qualsiasi eccezione, l’esimente prevista dall’art. 1227, comma 2, c.c.*»; 7) «*nullità della sentenza per violazione dell’art. 101, II° co., c.p.c.*».

Sicché conclusivamente chiedeva a questa Corte di voler:

1) «a) *accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei Sigg.ri Alfio F., S. F. e M. P., ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2394, 2485, 2486, 1218 e 2043 c.c. (per tutte le violazioni degli obblighi imposti dalla legge e dallo statuto, anche in ordine alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale) e per l’effetto, condannare gli appellati, in solido tra loro, al risarcimento, in favore della Ma. spa, della somma di € 225.000,00 – importo dovuto alla Ma. a fronte dell’originaria prestazione dovuta maggiorata forfettariamente del 15% per rivalutazione monetaria, rimborso spese, interessi – o di quella diversa somma che l’Ill.mo Giudice adito vorrà determinare in Sua Giustizia, oltre interessi dal dovuto e fino al soddisfo e rivalutazione monetaria;*

b) *in alternativa e subordine, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2395, 2485, 2486, 1218 e 2043 c.c. per i fatti illeciti direttamente imputabili al comportamento doloso e/o colposo degli stessi nell’esercizio e/o in occasione del loro ufficio (per tutte le violazioni degli obblighi imposti dalla legge o dallo statuto, anche in ordine alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale), e per l’effetto, condannare gli appellanti, in solido tra loro, al risarcimento, in favore della Ma. spa, della somma di € 225.000,00 –*

*importo dovuto alla Ma. S.p.A. a fronte dell'originaria prestazione dovuta maggiorata forfettariamente del 15% per rivalutazione monetaria, rimborso spese, interessi – o di quella diversa somma che l'Ill.mo Giudice adito vorrà determinare in Sua Giustizia, oltre interessi dal dovuto e fino al soddisfo e rivalutazione monetaria»;*

2) *«stante la corresponsione da parte dell'appellante dell'importo di € 13.132,08 in esecuzione dell'impugnata sentenza di primo grado, all'esito delle sopra spiegate conclusioni, condannare gli appellati alla restituzione dell'importo percepito in ragione della sentenza n. 2602/2019 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di imprese, [...] oltre gli interessi legali dalla data della ricezione (29/04/2019) al saldo effettivo»;*

3) *«con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario al 15% per spese generali oltre IVA e CPA, come per legge, relativi sia al procedimento cautelare per sequestro conservativo, di cui al numero di R.G. 19037/14 del Ruolo Generale del Tribunale di Napoli sia al giudizio di reclamo di cui al numero di R.G. 22332/2014, sia ai due gradi di giudizio».*

5. Costituendosi nel processo d'appello il 10 settembre 2019, Alfio F., S. F. e M. P. contestavano la fondatezza dell'appello della Ma. chiedendo il suo integrale rigetto e la conferma della sentenza di primo grado, nonché la condanna della società appellante a rifonder loro le spese del processo d'appello.

6. Infine, all'esito dell'udienza collegiale del 10 maggio 2022, la Corte, raccolte le conclusioni delle parti, rimaste identiche a quelle da queste formulate al principio del processo di secondo grado, si riservava la decisione, previa l'assegnazione alle parti costituite dei termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

I.1. Col primo motivo del proprio appello, la Ma. censura la sentenza impugnata per averle negato la legittimazione ad agire contro i convenuti ai sensi dell'art. 2394 c.c. sebbene il Curatore del fallimento della I. non abbia mai promosso analoga azione in forza della legittimazione ad esercitarla attribuitagli dall'art. 146, co. 2, l.fall.

Infatti, secondo la società appellante, il principio di diritto affermato con riguardo all'azione revocatoria ordinaria dalla giurisprudenza di legittimità – secondo il quale *«il sopravvenuto fallimento del debitore non determina l'improcedibilità dell'azione revocatoria ordinaria promossa da un singolo creditore al fine di far dichiarare a sé inopponibile un atto di disposizione compiuto dal debitore sul proprio patrimonio, quando il curatore del fallimento non manifesti la volontà di continuare detta azione, né altrimenti risulti aver intrapreso, con riguardo a quel medesimo atto di disposizione, altra analoga azione a norma della L. Fall. art. 66»* (così Cass., SS.UU., 29421/2008, § 4.3, e , nello stesso senso, Cass. 29112/2017) – deve, sia pur *mutatis mutandis*, essere esteso al caso in cui, come nella specie, il curatore del fallimento di una società per azioni non prosegua l'azione prevista dall'art. 2394 c.c. iniziata individualmente, prima dell'apertura della procedura concorsuale, da un creditore sociale contro gli amministratori di detta società, né ne promuova contro questi ultimi una analoga. Sicché, sempre ad avviso della società appellante, il Giudice di prime cure ha errato nel dichiarare improcedibile la sua domanda sulla base del semplice rilievo del sopravvenuto fallimento della I. e dell'erronea considerazione che detta società, essendo stata ammessa al passivo di tale fallimento, è *«legittimata a vigilare sulle eventuali colpose omissioni della curatela fallimentare, sì da costringere questa all'avvio delle azioni giudiziali che il Giudice delegato o il tribunale fallimentare reputano fondate, ivi compresa*

*l'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c.»* (così la sentenza appellata, a pag. 6).

Ebbene, ritiene questa Corte che la doglianza dell'appellante sia fondata.

Vero è che l'art. 2394-bis c.c. (più specificamente e più chiaramente di quanto faccia l'art. 146, co. 2, l.fall., ora abrogato ma nella specie ancora applicabile *ratione temporis*) stabilisce che, nel caso in cui sia dichiarato il fallimento di una società per azioni, le azioni volte a far valere la responsabilità degli amministratori della società nei confronti di quest'ultima e nei confronti dei creditori sociali previste, rispettivamente, dall'art. 2393 e dall'art. 2394 c.c. «*spettano*» al curatore del fallimento sociale e che ciò ha indotto la Corte di Cassazione ad affermare che la legittimazione ad agire così attribuita al curatore del fallimento sociale è «*esclusiva*» e perciò, finché dura la procedura concorsuale, impedisce ai creditori sociali di far valere la responsabilità nei loro confronti degli amministratori sociali prevista dall'art. 2394 c.c. (cfr. Cass. 14961/2007, secondo la cui massima ufficiale: «*I creditori sociali perdono, per effetto della dichiarazione di fallimento della società di capitali debitrice, la legittimazione – spettante in via esclusiva al curatore durante il corso della procedura concorsuale – ad esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società, ai sensi dell'art. 2394 cod. civ., e la riacquistano a seguito della chiusura del fallimento; tuttavia essi sono soggetti agli effetti della prescrizione maturata "medio tempore", atteso che la perdita della legittimazione attiva non è causa di sospensione della prescrizione*». E v. anche, nello stesso senso, Cass. 10488/1998).

Tuttavia, come può desumersi già dalla lettera dell'art. 2394-bis c.c., le azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c., ove siano esercitate dal curatore del fallimento sociale, non confluiscono in una nuova e diversa azione, non perdono la loro rispettiva identità sostanziale [cfr., ad es., Cass. 10738/2012, in motivazione, secondo cui «*le aree di applicazione delle distinte azioni che confluiscono nell'azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2393 e 2394 c.c. cui è legittimato il curatore fallimentare (...) non perdono (...) la rispettiva specifica originaria caratterizzazione*»], ma rimangono le stesse di quelle che, prima della dichiarazione del fallimento sociale, avrebbero potuto esercitare e, dopo la chiusura o la revoca del fallimento, potrebbero esercitare, rispettivamente, la società e i creditori sociali, sicché nulla vieta al curatore di esercitare solo una delle due [cfr., ad es., Cass. 24715/2015, in motivazione, secondo la quale «*il curatore può (...) formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale*»].

L'affermazione – ricorrente in termini sostanzialmente analoghi in molte pronunzie della Corte di Cassazione – che le suddette azioni, nel caso in cui la società sia dichiarata fallita, «*confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile, all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento*» (così, ad es., Cass. 10488/1998) deve infatti ritenersi inesatta o comunque fuorviante giacché in evidente contraddizione con l'altrettanto frequente ed a volte addirittura contestuale affermazione da parte della Suprema Corte che ciò «*non significa affatto che nel processo non debbano comunque essere esaminati i diversi profili di responsabilità, poiché l'azione del curatore non è un terzo tipo di azione di responsabilità, ma un'azione cumulativa, nel senso che le azioni previste dall'art. 146 l.fall. sono contemporaneamente proposte*» (così, condivisibilmente, Cass. 14961/2007).

La legittimazione del curatore del fallimento sociale all'esercizio (non necessariamente cumulativo) di dette azioni è dunque pur sempre una legittimazione *lato sensu* sostitutiva di

quella spettante, rispettivamente, alla società ai sensi dell'art. 2393 c.c. e, per quel che qui maggiormente interessa, ai creditori sociali (o, per meglio dire, alla somma di quelle spettanti a ciascuno dei creditori sociali) ai sensi dell'art. 2394 c.c., così come quella all'esercizio delle azioni revocatorie ordinarie degli atti con cui il debitore abbia disposto del proprio patrimonio in danno dei propri creditori normalmente spettante a questi ultimi ai sensi dell'art. 2901 c.c., che, nel caso in cui il primo sia dichiarato fallito, è attribuita al curatore fallimentare dall'art. 66 l.fall.

In tutti questi casi, infatti, l'attribuzione al curatore della legittimazione ad agire ha lo scopo di far sì che degli esiti eventualmente positivi di tali azioni benefici la massa indifferenziata dei creditori del fallito.

Sicché non si vede alcuna valida ragione per escludere che il creditore sociale che abbia promosso l'azione di responsabilità di cui all'art. 2394 c.c. nei confronti degli amministratori di una società per azioni, poi dichiarata fallita mentre il processo avente ad oggetto tale azione pendeva, possa proseguirla, allorché, come nel caso di specie, il curatore del fallimento sociale non abbia in alcun modo esercitato il potere sostitutivo attribuitogli dall'art. 2394-bis c.c. (eventualmente anche disponendone, ad es., mediante una transazione), così come – secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass., SS.UU., 29421/2008 e Cass. 29112/2017) – i creditori che abbiano agito per ottenere la revoca degli atti con cui il loro debitore abbia disposto del suo patrimonio in loro danno ben possono proseguire nella loro azione anche dopo la dichiarazione del fallimento del loro debitore, qualora il curatore del fallimento non eserciti, in relazione ai medesimi atti, il potere sostitutivo attribuitogli dall'art. 66 l.fall. (alla stregua di quanto affermato da Cass., SS.UU. 29421/2008).

L'opposta soluzione sarebbe invero in palese contrasto con gli scopi degli artt. 2394-bis c.c. e 66 l.fall. e, in definitiva, con il dettato costituzionale, nella misura in cui impone al diritto dei singoli creditori di agire in giudizio a tutela di un proprio diritto, quale quello riconosciuto dall'art. 2394 c.c. o dall'art. 2901 c.c., un sacrificio irragionevole poiché non giustificato dal perseguimento da parte del curatore del fallimento del loro debitore dei superiori interessi della massa indifferenziata dei creditori di quest'ultimo.

Deve dunque, ad avviso di questo Collegio, concludersi (in contrasto con quanto in proposito affermato da Cass. 14961/2007) che i creditori sociali perdono la legittimazione a ciascuno di loro attribuita dall'art. 2394 c.c. non già per effetto della dichiarazione del fallimento della società per azioni loro debitrice, ma soltanto a partire dal momento in cui il curatore di tale fallimento decida di usufruire della legittimazione sostitutiva accordatagli dall'art. 2394-bis c.c., e possano pertanto, fino a tale momento, esercitare l'azione a loro accordata dall'art. 2394 c.c. anche in pendenza della procedura fallimentare aperta nei confronti di detta società.

Né a questa conclusione osta il rilievo che la Ma. è stata ammessa al passivo del fallimento della I., tra i creditori chirografari, per l'importo di 194.906,30 €, pari a quello del credito da essa maturato nei confronti della società poi fallita per le forniture di merci in favore di questa effettuate.

Il creditore del fallito, anche se ammesso al passivo fallimentare, non ha infatti, al contrario di quanto affermato dal Giudice di prime cure, il potere di "costringere" il curatore della procedura concorsuale, mediante iniziative endofallimentari, ad esercitare delle azioni giudiziarie, potendo al più sollecitare la sua revoca per non averle esercitate pur sussistendo i presupposti del loro successo e della loro concreta fruttuosità.

D'altronde, i rimedi endofallimentari non sono stati dalla Corte di Cassazione ritenuti sufficienti per escludere che i creditori danneggiati dagli atti con i quali il debitore fallito abbia disposto del proprio patrimonio possano proseguire le azioni revocatorie ordinarie di tali atti non proseguite né esercitate autonomamente dal curatore del fallimento del debitore.

Non può essere poi considerato un ostacolo insuperabile all'accoglimento della suddetta conclusione nemmeno il pericolo che il creditore sociale ottenga sia il pagamento del proprio credito ammesso al passivo fallimentare della società sia il pagamento del proprio credito al risarcimento dei danni causatigli dagli amministratori della società debitrice per non aver costoro osservato gli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, tale pericolo dovendo essere, per quanto ragionevolmente possibile, evitato mediante una corretta determinazione dei predetti danni.

Di conseguenza, la sentenza nella specie impugnata, nella parte relativa alla dichiarazione dell'improcedibilità dell'azione esercitata dalla Ma. nei confronti di Alfio F., S. F. e Maria P. in forza dell'art. 2394 c.c. non può essere condivisa.

Nel caso di specie, infatti, il Curatore del fallimento della I. non risulta aver in alcun modo esercitato nei confronti degli odierni appellati il potere attribuitogli dall'art. 2394-bis c.c., né in sede civile né in sede penale, sebbene fosse stato persino sollecitato a farlo dalla stessa Ma. con l'istanza di ammissione al passivo fallimentare da quest'ultima tempestivamente presentata, con la quale era stato informato anche del sequestro conservativo ottenuto e dall'azione di merito conseguentemente promossa dall'odierna appellante, e siano trascorsi più di sette anni dalla dichiarazione di detto fallimento.

I.2. La domanda della Ma., che il primo Giudice ha, per quanto detto, erroneamente dichiarato improcedibile, va però rigettata.

Il consulente tecnico d'ufficio nominato nel corso del processo di primo grado ha infatti motivatamente e condivisibilmente spiegato, rispondendo puntualmente alle, peraltro assai flebili, obiezioni del consulente tecnico dei convenuti, che, come in sostanza sostenuto dalla Ma., la I. aveva accumulato perdite tali da azzerare il suo capitale sociale quanto meno nel corso dell'anno 2012, se non già nel corso dell'anno 2011, ma le aveva occultate, omettendo di operare nei bilanci degli esercizi relativi a tali anni le doverose svalutazioni di crediti di ingente importo ma ormai di fatto inesigibili, tra cui quello di oltre 4,5 milioni di euro nei confronti della Gioli S.p.A., quello di circa 700.000 € verso la G.D.M. S.p.A. e quello di oltre 1 milione di euro verso il COSVIMM, e di alcune partecipazioni ed aveva pertanto illegittimamente continuato ad operare senza provvedere ad adottare i provvedimenti di cui agli artt. 2447 e 2448 c.c. intraprendendo nuove operazioni non finalizzate alla sua liquidazione, tra cui quelle concluse tra il luglio del 2013 e il gennaio del 2014 con l'odierna appellante, fino a quando, il 10 febbraio 2014, l'assemblea straordinaria dei suoi soci aveva finalmente deciso di scioglierla anticipatamente, di porla in liquidazione e di presentare una domanda di ammissione ad un concordato preventivo puramente liquidatorio.

Dai documenti prodotti dalle parti emerge poi che questa domanda venne presentata al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere "in bianco" il 28 marzo 2014 e completata con la presentazione del piano, della proposta e dell'ulteriore documentazione avvenuta il 17 luglio 2014 e che la proposta concordataria prevedeva il pagamento integrale dei creditori in pre-deduzione e di quelli privilegiati, il pagamento nella misura del 27,34% dei creditori chirografari diversi da quelli garantiti dalle fideiussioni da essa prestate e il pagamento nella misura del 10% di questi ultimi, che, pur dopo la sua modificazione conseguente ai rilievi critici

formulati dal Commissario giudiziale, avv. Sergio Cosmai, per effetto della quale la percentuale di soddisfacimento della prima categoria di creditori chirografari era stata ridotta al 10,25% e quella della seconda al 5%, naufragò allorché il Tribunale, con decreto del 6 maggio 2015, revocò l'ammissione della società proponente alla procedura concordataria rilevando, fra l'altro, in conformità con le osservazioni del predetto Commissario, che, *«per effetto delle necessarie rettifiche da apportare sia alla determinazione dell'attivo concordatario (€. 4.814.020,00 in luogo di €. 6.630.176,00) che del passivo privilegiato (€. 4.461.634,00) e prededucibile (€. 2.230.335,13), nessuna percentuale di soddisfazione per i creditori chirografari possa trovare concreta realizzazione, dovendosi anzi rilevare la insufficienza dell'attivo disponibile al pagamento degli stessi crediti privilegiati (con un disavanzo di €. 1.816.827 nel cd. "worst case scenario" e di €. 871.966 nel cd. "best case scenario")»*.

Non v'è dubbio dunque che gli odierni appellati vennero, quanto meno colposamente, meno ai propri obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio della I. aggravandone il dissesto e così danneggiando, direttamente, detta società e, indirettamente, i creditori sociali. Va però considerato che, secondo la condivisibile opinione prevalente, in forza dell'art. 2394 c.c., gli amministratori sociali possono essere chiamati a rispondere soltanto dei danni che essi hanno cagionato a ciascun creditore sociale violando i loro obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e così menomando la possibilità di ciascun creditore sociale di soddisfarsi sul patrimonio della società [cfr. quanto incidentalmente affermato da Cass. 10488/1998, secondo la quale *«tale responsabilità sorge se ed in quanto il comportamento degli amministratori cagioni una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la funzione di garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c., e il diritto riconosciuto ai creditori sociali è quello di ottenere dagli amministratori, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che, per loro colpa, la società non è più in grado di adempiere (o di integralmente e correttamente adempiere)»*]. Il che, rovesciando i termini del discorso, significa che ciascun creditore sociale può, in forza dell'art. 2394 c.c., ottenere dagli amministratori sociali il risarcimento dei soli danni (emergenti) a lui indirettamente cagionati dalla diminuzione dell'attivo o dall'incremento del passivo patrimoniale della società conseguente alla violazione da parte degli amministratori dei loro obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e dunque non può ottenere dagli amministratori sociali alcun risarcimento qualora non fornisca la prova di siffatti danni, non dimostri, cioè, evidentemente anche mediante semplici presunzioni, che, in conseguenza delle violazioni di detti obblighi da parte degli amministratori sociali, le proprie possibilità di soddisfarsi sul patrimonio della società sono in concreto diminuite e, in caso positivo, in che misura.

La Ma. avrebbe, dunque, dovuto nella specie provare che la situazione patrimoniale della I. peggiorò dopo il 3 luglio 2013, data cui risale la prima delle forniture che l'odierna appellante assume non pagatele dall'acquirente, in misura tale da diminuire le proprie possibilità di ottenere il soddisfacimento del proprio credito al pagamento del prezzo di tali forniture. Ma ciò non può dirsi avvenuto.

Anzi, per quanto s'è sopra detto nell'espone sinteticamente le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato dal primo Giudice e le ragioni per le quali l'ammissione della I. alla procedura di concordato preventivo venne revocata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, può ragionevolmente presumersi che già prima del luglio del 2013 detta società non fosse in grado di far fronte nemmeno in parte ai propri debiti meramente chirografari, come



quello nei confronti della Ma., le cui possibilità di soddisfarsi sul patrimonio sociale della sua debitrice (nel rispetto della *par condicio creditorum* e fatte salve le legittime ragioni di prelazione di una parte dei creditori sociali) dunque non peggiorarono dopo le forniture alla stessa da essa effettuate a partire da quel mese, essendo sin dall'inizio praticamente nulle.

II.1. Tutti gli altri motivi di censura della sentenza appellata formulati dalla Ma. riguardano in definitiva il rigetto della domanda che il Giudice di prime cure ha ritenuto avanzata in via subordinata da detta società in forza dell'art. 2395 c.c. e, per le ragioni e nei termini che seguono, vanno accolti.

Infatti, il primo Giudice, pur ritenendo provato che la bozza del bilancio della I. al 31 agosto 2013 che detta società aveva consegnato alla Ma. non era veritiera, giacché la situazione patrimoniale ivi rappresentata era viziata dalla mancata svalutazione di alcuni dei più ingenti crediti della prima di dette società, e dunque, affermato «*la sussistenza di una condotta illecita imputabile colposamente all'organo amministrativo della società oggi fallita*» (v. sent. app.ta, pag. 23), ha respinto la domanda ora in questione giudicando il comportamento tenuto dalla Ma. tanto gravemente imprudente da interrompere «*il nesso di causalità tra la condotta dell'organo amministrativo della I. S.P.A. e la produzione di un danno "diretto" nella sfera patrimoniale del creditore, quale quello richiesto dal meccanismo risarcitorio extracontrattuale previsto dall'art. 2395 c.c.*» (v. sent. app.ta, pag. 27), e in proposito, in particolare, affermando che «*l'indagine compiuta dalla Ma. con l'acquisizione del bilancio infra-annuale al settembre 2014, l'esecuzione della fornitura, la richiesta di assegni post-datati a scadenza molto lunga per importi considerevoli sono indici che rivelano, secondo il collegio, un affidamento gravemente imprudente del fornitore: il quale, per un verso, non si è limitato a fare affidamento sui pregressi rapporti commerciali andati a buon fine e, a fronte di una commessa obiettivamente rilevante, ha inteso acquisire informazioni, ma, per altro verso, ha poi accettato una forma di pagamento con elevato grado di post-datazione, ponendosi altrettanto obiettivamente in una condizione di imprudente esposizione al rischio di mancato pagamento da parte della propria cliente*», ed inoltre «*ha portato all'incasso di ben tre assegni, attendendo fino al marzo 2014, quando, per sua stessa dichiarazione, a gennaio 2014 non accettò la richiesta di dilazione da parte di Alfio F., ed ebbe poi piena contezza dello stato di grave crisi, se non di decozione, in cui versava la I. S.p.A.*», mentre, «*riscosso con esito negativo il primo assegno, [...] avrebbe potuto e dovuto portare all'incasso tutti gli assegni, quanto meno da febbraio, ed esigere il proprio credito inadempito nella sua interezza, attivando le tutele legali del credito stesso*» (v. sent. app.ta, pag. 26).

Questo giudizio, però, come sostenuto dall'appellante, non può, ad avviso di questo Collegio, essere condiviso.

Invero, in proposito va, innanzitutto, osservato, per sgombrare il campo dall'equivoco in cui sembra incorso il Giudice di primo grado, che l'art. 2395 c.c., facendo riferimento ai danni «*direttamente*» cagionati al singolo socio o al terzo dagli atti illeciti, colposi o dolosi, degli amministratori sociali, intende soprattutto, se non solo, chiarire che i danni cui allude sono quelli che non sono il riflesso di quelli arrecati da tali atti al patrimonio alla società piuttosto che ribadire ciò che è già stabilito dal comb. disp. degli artt. 2056 e 1223 c.c., cioè che i danni che devono essere risarciti dagli amministratori al singolo socio o al terzo sono solo quelli che dei predetti atti costituiscono una «*conseguenza immediata e diretta*».

Non par dubbio tuttavia che anche ai danni cui allude l'art. 2395 c.c. si applica il comb. disp.

degli artt. 2056 e 1227 c.c., con la conseguenza che il loro risarcimento va limitato qualora la loro causazione debba ascriversi anche ad un comportamento colposo del socio o del terzo ed escluso qualora il comportamento colposo del socio o del terzo possa dirsi l'effettiva unica causa dell'evento dannoso (o, se si preferisce, del cd. danno-evento) in considerazione della sua eccezionalità rispetto all'*id quod plerumque accidit* o le sue conseguenze dannose (cioè il cd. danno-conseguenza) avrebbero potuto essere evitate dal socio o dal terzo usando l'ordinaria diligenza.

Ciò premesso, tornando a puntare l'attenzione sul comportamento tenuto dagli odierni appellati, va rilevato che, per quanto s'è già in parte detto in precedenza, può dirsi provato che la I., al più nel corso dell'anno 2012, se non già nel corso dell'anno 2011, aveva interamente perso il proprio capitale sociale e, se non ricapitalizzata, avrebbe dovuto essere sciolta e posta in liquidazione e perciò evitare di intraprendere nuove operazioni non funzionali alla sua liquidazione, se non addirittura chiedere la dichiarazione del proprio fallimento.

Ciò nonostante, i suoi amministratori tardarono, quanto meno colposamente, a prendere atto di tale situazione e dei conseguenti loro obblighi, giacché, tra l'altro, redassero il bilancio dell'esercizio sociale relativo all'anno 2012, poi approvato da parte dell'assemblea dei soci tenutasi soltanto il 19 giugno 2013 (e dunque dopo la scadenza del termine ordinario) e pubblicato mediante il suo deposito nel registro delle imprese il 19 luglio 2013, esponendo che la I. aveva ancora un patrimonio netto positivo di 5.378.581,00 € e la bozza di bilancio del periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2013, poi consegnata alla Ma., esponendo che il patrimonio netto della società era addirittura cresciuto a 5.728,223,00 €, in entrambi i casi falsamente, come peraltro indirettamente confermato dal fatto che solo pochi mesi dopo, cioè il 13 dicembre 2013, il patrimonio netto della società, soprattutto per effetto della svalutazione dei crediti verso clienti che avrebbe dovuto essere operata già nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2012, se non già in quello chiuso al 31 dicembre 2011, risultò negativo per ben 5.812.180,00 €, secondo la situazione economico-patrimoniale al 13 dicembre 2013 approvata dall'assemblea dei soci della I. il 10 febbraio 2014 che deliberò di sciogliere e porre in liquidazione la società.

Non par dubbio poi a questo Collegio che, con tali, illeciti e quanto meno colposi, comportamenti gli odierni appellati:

a) indussero la Ma. a far affidamento sulla perdurante solidità economica, finanziaria e patrimoniale della I. e quindi ad evadere le richieste di forniture da questa rivolte a partire dal 3 luglio 2013 (che, in realtà, non avevano ad oggetto soltanto elettroconduttori in rame, ma anche altri ccdd. materiali elettrici) senza pretenderne l'immediato pagamento, ma, almeno fino ad un giorno che, alla stregua delle risultanze processuali, non è possibile individuare con precisione, del successivo mese di dicembre, alle medesime condizioni che, come chiaramente emerso dalle prove testimoniali assunte nel corso del processo di primo grado, erano in precedenza d'uso tra le due società, cioè concedendo alla cliente di pagargliele entro 120 giorni dalle date delle relative fatture mensili senza il rilascio di alcuna garanzia, ed ottenendo solo nel mese di dicembre del 2013, presumibilmente a fronte di una dilazione del termine di scadenza del pagamento delle forniture all'epoca già consegnate alla I. ma da questa non ancora pagate, il rilascio da parte della debitrice di assegni bancari postdatati "a garanzia" di tale pagamento, fino a quando, nei primissimi giorni del febbraio del 2014, i sintomi della situazione di grave dissesto in cui versava la I. divennero evidenti;

b) in tal modo cagionarono alla società fornitrice, non già per effetto di una diminuzione del

patrimonio della I., ma “direttamente” un danno pari almeno al prezzo delle forniture effettuate in favore di quest’ultima rimasto impagato, posta quella che, per quanto s’è detto in precedenza, era all’epoca la situazione patrimoniale della società debitrice;

Non può invero concordarsi col primo Giudice allorché afferma – peraltro senza che gli odierni appellati l’avessero eccepito – che l’«*affidamento*» della Ma. sulla I. fu «*gravemente imprudente*» tanto da interrompere il nesso di causalità tra quegli illeciti e quanto meno colposi comportamenti degli odierni appellati e il danno lamentato dall’appellante, giacché:

1) all’opposto di quanto affermato dal Giudice di prime cure, pare a questo Collegio evidente che non può essere considerato un sintomo della ritenuta – e peraltro giammai eccepita dagli odierni appellati – grave imprudenza della Ma. nel far credito alla I., bensì piuttosto del contrario, la richiesta da parte della prima della cd. bozza del bilancio al 31 agosto 2013 della seconda;

2) le favorevoli condizioni di pagamento concesse dalla Ma. alla I. nell’evadere le richieste di forniture provenienti dalla seconda rimasero, fino al dicembre del 2013, le stesse di quelle dalla prima praticate anche in precedenza nei confronti della seconda, nonché di altri clienti reputati affidabili;

3) può presumersi, tenuto conto di quanto emerge dalle risultanze processuali e dell’*id quod plerumque accidit*, che il mancato pagamento entro la prevista scadenza del 28 novembre 2013 dei 34.826,29 € che costituivano il prezzo delle forniture effettuate dalla Ma. alla I. nel mese di luglio del 2013 e oggetto della fattura emessa dalla prima nei confronti della seconda il 31 luglio 2013 sia stato giustificato dalla debitrice adducendo una momentanea carenza di liquidità causata dalla lentezza con cui i suoi clienti provvedevano ai pagamenti dovuti e che tale giustificazione sia stata ritenuta plausibile dalla creditrice, considerato che quest’ultima, evidentemente accordando ancora fiducia alla debitrice:

a) nel corso del successivo mese di dicembre, le concesse una dilazione dei termini del suddetto pagamento e di quelli delle altre forniture già consegnatele fino al 27 dicembre 2013 compreso e oggetto delle fatture da essa emessa fino al 31 dicembre 2013 (e dunque esclusa quella del 17 dicembre 2013, fatturata il 30 gennaio 2014) a fronte del rilascio “in garanzia” di otto assegni bancari del complessivo importo di 152.596,62 €, pari al prezzo di tutte tali forniture, il primo, in ordine di data, dei quali dell’importo di 10.000,00 € e recante la data del 31 gennaio 2014 e l’ultimo, sempre in ordine di data, dei quali dell’importo di 24.418,36 € e recante la data del 22 settembre 2014, nonché di pagare il prezzo di 23.945,02 € della fornitura consegnatale il 27 dicembre 2013 entro 180 giorni, anziché entro i consueti 120 giorni, dalla fine di quel mese;

b) nel corso del mese di gennaio del 2014, evase altri suoi ordinativi per un importo complessivo di 51.215,16 €, ancora concedendole di pagare la maggior parte di essi entro 120 giorni e gli altri entro 180 giorni dalla fine di quel mese, anche se poi, presumibilmente negli ultimi giorni di quel mese, rifiutò di accordare alla I. un’ulteriore dilazione del pagamento dell’importo di 10.000,00 € “garantito” dall’assegno bancario recante la data del 31 gennaio 2014, che quindi, diversamente da quanto affermato dal primo Giudice, venne incassato dalla creditrice il 4 febbraio 2014, dopo che la creditrice era, il 1° febbraio 2014, venuta a conoscenza da un proprio funzionario che la sede della debitrice era chiusa e dalla stampa che i lavoratori dipendenti della medesima società debitrice erano scesi in sciopero poiché non avevano ricevuto il pagamento delle ultime sei mensilità retributive.

Sicché, deve innanzitutto concludersi che la Ma. soltanto a partire dal 29 novembre 2013,

allorché il suo credito nei confronti della I. ammontava complessivamente a 106.831,71 €, avrebbe potuto nutrire qualche serio sospetto sulla veridicità della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della I. esposta nella cd. bozza di bilancio al 31 agosto 2013 che le era stata consegnata dalla seconda e che dunque il comportamento da essa tenuto in precedenza, evadendo le richieste di fornitura rivoltele dalla I. e concedendo a quest'ultima di pagargliele entro 120 giorni dalla fine del mese della loro esecuzione senza pretendere alcuna garanzia, certamente non può essere giudicato imprudente.

Opposto giudizio va invece formulato in ordine al comportamento tenuto dalla Ma. successivamente.

Da quel che emerge dalle risultanze processuali, la reazione dell'odierna appellante al mancato pagamento da parte della I. del prezzo delle forniture fatta a quest'ultima nel luglio del 2013 fu infatti lenta e, tutto sommato, inadeguata e dunque, in una parola, imprudente, considerato che la prima, nonostante quell'inadempimento: continuò fino al 31 gennaio 2014 ad eseguire le forniture richiestele dalla seconda concedendole di pagarle entro 120 giorni e, in certi casi, addirittura entro 180 giorni dalla fine del mese della loro esecuzione, senza alcuna garanzia e alla fine del mese di dicembre, accordò alla seconda un'ampia dilazione del pagamento delle forniture fattele fino al 27 dicembre 2013 a fronte dell'unica e debole "garanzia" costituita dal rilascio di assegni bancari postdatati.

Questi comportamenti della Ma. non paiono però a questo Collegio, considerate tutte le circostanze del caso ricavabili dalle risultanze processuali, connotati da un'imprudenza tanto grave e dunque eccezionale, secondo l'*id quod plerumque accidit*, da interrompere il nesso di causalità tra gli illeciti comportamenti che, per quanto detto in precedenza, sono addebitabili agli odierni appellati quanto meno a titolo di colpa e l'evento dannoso patito dall'appellante, ma soltanto con essi concorrenti nella causazione di tale evento e perciò, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., idonei a diminuire il risarcimento dovuto dagli amministratori della I. alla Ma. in una misura che, tenuto conto dei dati da considerare secondo quanto disposto dalla suddetta previsione normativa, si stima congruo fissare in quella del 20%.

II.2. I comportamenti tenuti dalla Ma. per evitare o limitare le conseguenze per essa dannose delle forniture fatte dal 3 luglio 2013 al 31 gennaio 2014 alla I. non possono essere invece presi in questa sede in considerazione, essendo l'attuale giurisprudenza della Corte di Cassazione orientata a negare l'applicabilità d'ufficio della previsione di cui al secondo comma dell'art. 1227 c.c. [v. Cass. 19218/2018, secondo cui, «*in tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché – mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso – la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede*»].

II.3. I danni che gli odierni appellati vanno condannati a risarcire alla Ma. in solido – dato l'evidente concorso degli illeciti comportamenti commissivi od omissivi a loro addebitabili

quanto meno a titolo di colpa nella causazione degli eventi che hanno danneggiato la controparte – vanno pertanto, considerata la concreta impossibilità di determinarli con precisione, equitativamente liquidati addizionando al prezzo delle forniture fatte dalla suddetta società alla I. fino al 28 novembre 2013, pari a 106.831,71 €, l'80% del prezzo di quelle fatte successivamente, pari a  $(98.074,59 \times 0,8 =) 78.459,67$  €, sottraendo dalla conseguente somma i 10.000,00 € dalla prima incassati il 4 febbraio 2014 e quindi rivalutando il risultato di tali operazioni, pari a  $(106.831,71 + 78.459,67 - 10.000,00 =) 175.291,38$  €, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (cd. indice FOI) verificatasi, secondo i calcoli dell'ISTAT, dal 4 febbraio 2014 alla data della presente decisione, ed aggiungendovi gli interessi che sarebbero maturati nello stesso periodo al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. sull'importo di 175.291,38 €, annualmente rivalutato secondo le corrispondenti variazioni del suddetto indice, e dunque, nel complessivo importo di 212.559,62 €.

III.1. Tenuto conto del complessivo esito della controversia, gli appellati vanno altresì condannati in solido a rifondere alle controparti le spese di rappresentanza e difesa relative ai due gradi sia del procedimento cautelare *ante causam* che del processo di merito, che, alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come da ultimo modificato dal decreto dello stesso Ministro 13 agosto 2022, n. 147, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, a partire da quello relativo al valore della controversia, ragguagliato al *decisum*, vanno liquidate:

1) nell'importo di 7.659,00 €, di cui 6.000,00 € per i compensi, 900,00 € per le spese generali e 759,00 per le spese vive, per quel che concerne il primo grado del procedimento cautelare *ante causam*:

2) nell'importo di 5.750,00 €, di cui 5.000,00 € per i compensi e 750,00 € per le spese generali, per quel che concerne il secondo grado del suddetto procedimento cautelare;

3) nell'importo di 16.468,00 €, di cui 13.000,00 € per i compensi, 1.950,00 € per le spese generali e 1.518,00 per le spese vive, per quel che concerne il primo grado del processo di merito;

4) nell'importo di 14.927,00 €, di cui 11.000,00 € per i compensi, 1.650,00 € per le spese generali e 2.277,00 € per le spese vive, per quel che concerne il processo d'appello.

III.2. Le spese di rappresentanza e difesa dei due gradi del processo di merito vanno però distratte in favore del difensore della società appellante, avv. \*\*, che ne ha fatto richiesta.

III.3. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del primo grado del processo di merito vanno poi poste definitivamente e in solido a carico degli appellati nei rapporti tra costoro e l'appellante.

III.4. In conseguenza delle precedenti statuizioni, gli appellati vanno infine condannati in solido a restituire alla controparte la somma di 13.132,08 € ai primi dalla seconda pagata in esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi maturati al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. a decorrere dal 29 aprile 2019, data in cui tale somma risulta pagata.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, n. 2602/2019, pubblicata il 3 aprile 2019, proposto dalla Ma. S.p.A. contro Alfio F., S. F. e M. P.:

A) in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, dichiara procedibile e tuttavia rigetta la domanda formulata dalla Ma. S.p.A. contro gli appellati ai sensi dell'art. 2394 c.c., accoglie invece in parte la domanda formulata dalla prima contro i secondi ai sensi dell'art. 2395 c.c. e, per l'effetto, condanna Alfio F., S. F. e M. P. in solido a pagare alla società appellante, a titolo di risarcimento dei danni a questa da loro direttamente arrecati, il complessivo importo di 212.559,62 €;

B) condanna altresì gli appellati in solido a rifondere alla società appellante le spese di rappresentanza e difesa relative ad entrambi i gradi del procedimento cautelare *ante causam* e del processo di merito, che liquida, al netto del contributo integrativo alla Cassa Forense e dell'Imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuti:

1) nel complessivo importo di 7.659,00 €, di cui 6.000,00 € per i compensi, 900,00 € per le spese generali e 759,00 per le spese vive, per quel che concerne il primo grado del procedimento cautelare *ante causam*;

2) nel complessivo importo di 5.750,00 €, di cui 5.000,00 € per i compensi e 750,00 € per le spese generali, per quel che concerne il secondo grado del suddetto procedimento cautelare;

3) nel complessivo importo di 16.468,00 €, di cui 13.000,00 € per i compensi, 1.950,00 € per le spese generali e 1.518,00 per le spese vive, per quel che concerne il primo grado del processo di merito;

4) nel complessivo importo di 14.927,00 €, di cui 11.000,00 € per i compensi, 1.650,00 € per le spese generali e 2.277,00 € per le spese vive, per quel che concerne il processo d'appello;

C) distrae in favore dell'avv. \* \* le spese di rappresentanza e difesa relative ai due gradi del processo di merito;

D) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del primo grado del processo di merito definitivamente in solido a carico di Alfio F., S. F. e M. P. nei rapporti tra costoro e la Ma. S.p.A.;

E) condanna Alfio F., S. F. e M. P. in solido a restituire alla Ma. S.p.A. la somma di 13.132,08 € con gli interessi sulla stessa maturati al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. a partire dal 29 aprile 2019.

Così deciso in Napoli, il 20 dicembre 2022.

Il Consigliere estensore  
*Giuseppa D'Inverno*

Il Presidente  
*Paolo Celentano*